



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*  
[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)  
Tel + 39 02.874271   Fax + 39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Novembre 2011 – n.3***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

# **Acconto IRPEF - Riduzione all'82% della percentuale di computo**

## **INDICE**

**1 Premessa**

**2 Ambito soggettivo**

**3 Versamenti esclusi dalla riduzione**

**4 Contribuenti che hanno già versato l'acconto in base al 99%**

**5 Contribuenti che hanno presentato il modello 730/2011**

*5.1 Restituzione al lavoratore/pensionato dell'eccedenza già trattenuta*

*5.2 Scomputo da parte del sostituto d'imposta delle somme restituite*

**6 Versamento della differenza in sede di saldo**

*6.1 Termini di versamento*

*6.2 Esempio*

**7 Riduzione dell'acconto IRPEF anche per il 2012**

## 1 PREMESSA

Il DPCM 21.11.2011 ha ridotto dal 99% **all'82%** la percentuale di computo dell'**acconto IRPEF** per il 2011; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo.

Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del DPCM 21.11.2011, hanno già effettuato il versamento senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità.

Il DPCM 21.11.2011 riprende le disposizioni dell'analogo intervento di due anni fa, operato con l'art. 1 del DL 23.11.2009 n. 168, che aveva previsto una riduzione del 20%.

## 2 AMBITO SOGGETTIVO

La riduzione all'82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell'acconto IRPEF e quindi, tra gli altri:

- \* gli imprenditori individuali;
- \* i professionisti;
- \* i soci di società di persone;
- \* i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali).

## 3 VERSAMENTI ESCLUSI DALLA RIDUZIONE

Il DPCM 21.11.2011 prevede la riduzione **solo** dell'acconto IRPEF.

Pertanto, sono in ogni caso esclusi dal beneficio:

- \* l'acconto IRAP, la cui misura resta fissata:
  - al 99%, per i soggetti IRPEF;
  - al 100%, per i soggetti IRES;
- \* l'acconto IRES (e relative addizionali), la cui misura resta fissata al 100%;
- \* l'acconto relativo alla “cedolare secca sugli affitti”, dovuto nel 2011 nella misura dell'85%.

Inoltre, trattandosi di una deroga a carattere “eccezionale”, deve ritenersi che la riduzione dell'acconto non si estenda neppure:

- \* all'imposta sostitutiva del 20% dovuta dai contribuenti minimi;
- \* all'addizionale delle imposte sui redditi sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “*porno tax*”).

### **Acconti contributi INPS**

Non sono altresì soggetti ad alcuna variazione gli acconti dei contributi INPS dovuti da:  
artigiani e commercianti;

- \* professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

## 4 CONTRIBUENTI CHE HANNO GIÀ VERSATO L'ACCONTO IN BASE AL 99%

Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del DPCM 21.11.2011, hanno già effettuato il versamento dell'acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità.

Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo.

## 5 CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO IL MODELLO 730/2011

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, i sostituti d'imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l'acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell'82%.

Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei:

- \* modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall'Agenzia delle Entrate;
- \* modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d'imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta.

## **5.1 RESTITUZIONE AL LAVORATORE/PENSIONATO DELL'ECEDENZA GIÀ TRATTENUTA**

Qualora i sostituti d'imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell'ambito della retribuzione/ pensione erogata nel mese di dicembre.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d'imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.

## **5.2 SCOMPUTO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA DELLE SOMME RESTITUITE**

Le somme restituite al lavoratore/pensionato possono essere scomutate dal sostituto d'imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

## **6 VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA IN SEDE DI SALDO**

Quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all'ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all'atto del versamento del saldo IRPEF 2011, nei limiti dell'imposta dovuta.

### **6.1 TERMINI DI VERSAMENTO**

Il versamento, pertanto, dovrà avvenire, di regola:

- \* entro il 18.6.2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato);
- \* ovvero entro il 16.7.2012 (con la maggiorazione dello 0,4%).

### **Presentazione del modello 730/2012**

In caso di presentazione del modello 730/2012, resta ferma la specifica disciplina dei conguagli ad opera del sostituto d'imposta.

### **6.2 ESEMPIO**

In pratica, si supponga che:

- \* l'acconto IRPEF 2011 sia determinato con il criterio storico;
- \* non sussistano obblighi di ricalcolo;
- \* l'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2011 PF, sul quale commisurare l'acconto, ammonti a 10.000,00 euro.

L'importo da corrispondere a titolo di seconda rata è determinato nel modo seguente:

- \* acconto complessivamente dovuto = 8.200,00 euro ( $10.000,00 \cdot 0,82$ );
- \* prima rata = 3.960,00 euro ( $10.000,00 \cdot 0,99 \cdot 0,4$ );
- \* seconda rata =  $8.200,00 - 3.960,00 = 4.240,00$  euro.

Possono presentarsi 3 situazioni:

- \* l'IRPEF dovuta per il 2011 ammonta a 8.200,00 euro: nessun ulteriore versamento andrà operato in sede di saldo;
- \* l'IRPEF dovuta per il 2011 ammonta a 9.000,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 800,00 euro ( $9.000,00 - 8.200,00$ );
- \* l'IRPEF dovuta per il 2011 ammonta a 10.000,00 euro: in sede di saldo, saranno versati 1.800,00 euro ( $10.000,00 - 8.200,00$ ).

## **7 RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRPEF ANCHE PER IL 2012**

Si segnala, infine, che il DPCM 21.11.2011 prevede il parziale differimento del versamento dell'acconto IRPEF anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali.

Pertanto, l'acconto IRPEF che sarà dovuto nel 2012 si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.

Lo Studio è a disposizione per:

- \* fornire ulteriori informazioni;
- \* rideterminare/determinare l'acconto IRPEF 2011 sulla base della nuova percentuale.